



COMUNE DI RIACE

Città Metropolitana di Reggio Calabria –
Tel. 0964733002 – pec: protocollo.riace@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE N° 8

OGGETTO: DIRETTIVE PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE - ANNO 2026

IL SINDACO FF

- Vista la carenza nella distribuzione della risorsa idrica in alcune aree del territorio comunale che si verifica con l'inizio della stagione estiva dovuta principalmente ad un maggiore utilizzo dell'acqua dovuto sia all'aumento delle temperature che al concomitante aumento della popolazione, oltre che ad un utilizzo dell'acqua potabile per irrigare orti e altri usi non domestici;

- Visto che tali eventi, non consentono il totale riempimento dei serbatoi di accumulo presenti nel territorio comunale durante le ore diurne causando diverse interruzioni o riduzioni dell'erogazione idrica durante alcune ore del giorno con notevoli disagi alla popolazione ed in special modo nella parte alta di via Milano a Riace Centro e nelle zone alte di Guardia e Pipedo oltre che nei tratti particolarmente distanti dal serbatoio a Riace Marina;

- Considerato a tal fine di dover prevenire, data la situazione di carenza idrica, ogni utilizzo indiscriminato della risorsa idrica che tra l'altro può essere utilizzata solo ed esclusivamente per fini potabili e per il consumo umano e domestico;

- Visto il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14 marzo 1996), recante disposizioni in materia di risorse idriche, in particolare al punto 8.2.10 stabilisce che in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;

- Visto l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- Visto l'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978 che stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;

- Visto il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- Visto il parere del 13 febbraio 2004 con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Rilevata la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

ORDINA

che a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 30 settembre 2026 senza limite di orario è fatto **DIVIETO** di impiegare e utilizzare l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale per:

- 1) l'innaffiamento di giardini, e orti;
- 2) il lavaggio domestico di pavimentazioni esterne alle abitazioni, di auto e moto e veicoli di qualsiasi genere;
- 3) il riempimento anche parziale di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo;
- 4) il prelievo di acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quello potabile;
- 5) qualsiasi altro uso diverso da quello potabile e domestico o per fini igienico sanitari.

- E' fatto **OBBLIGO** a chiunque di osservare la presente ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente fino al 30 settembre 2026.

Il Comando di Polizia Locale di Riace e il Comando della Stazione Carabinieri di Riace, sono incaricati a far rispettare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia trasmessa via pec a:

- U.T.G. - Prefettura di RC.
- Comando Stazione Carabinieri di Riace.
- Comando Polizia Locale di Riace.

AVVERTE

- che i contravventori saranno puniti con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa che va da €. 25,00 a €. 500,00;

- che la violazione di quanto disposto nel presente provvedimento comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese del/dei soggetto/i trasgressore/i;

- che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, li 03 giugno 2026



IL SINDACO FF
f.to Maria Caterina Spanò